

Accoglimento totale del 22/09/2015
RG n. 40552/2015 -1

N. R.G. 2015/40552



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa B -

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 40552/2015 promosso da:

MARIA PIA AMBROSOLI (C.F. MBRMRP53S67C933Q) con il patrocinio dell'avv. BIELLA MONICA e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 2 20123 MILANO presso il difensore avv. BIELLA MONICA

Ricorrente

LUCA AMBROSOLI (C.F. MBRLCU62B03C933Q) con il patrocinio dell'avv. BIELLA MONICA e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 2 20123 MILANO presso il difensore avv. BIELLA MONICA

Ricorrente

GIANFRANCO AMBROSOLI (C.F. MBRGFR51C07C933C) con il patrocinio dell'avv. BIELLA MONICA e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA CADORNA, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. BIELLA MONICA

Ricorrente

MARIO AMBROSOLI (C.F. MBRMRA41E28F205G) con il patrocinio dell'avv. BIELLA MONICA e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA CADORNA, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. BIELLA MONICA

ricorrente

contro

G.B. AMBROSOLI SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 00195420138), con il patrocinio dell'avv. AMBROSOLI MATTEO e domiciliato in FORO BUONAPARTE, 68 20121 MILANO presso il difensore avv. AMBROSOLI MATTEO

resistente

Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.9.2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Pagina 1

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b1c - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483



Accoglimento totale del 22/09/2015
RG n. 40552/2015 -1

I ricorrenti Mario, Maria Pia, Luca e Gianfranco Ambrosoli hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata delibera dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 11 maggio 2015, che ha disposto:

1. la riduzione del capitale sociale (ad euro 5.632.000) mediante annullamento di n. 200.000 azioni proprie (da 1,10 euro nominali cadauna) con abbattimento della corrispondente riserva iscritta in bilancio per euro 360.875,00;
2. l' aumento di capitale sociale a pagamento per euro 704.000,00 mediante emissione di n. 640.000 nuove azioni da 1,10 euro cadauna nonché le modifiche statutarie conseguenti.

Gli attori – che in qualità di soci di minoranza della società G.B. Ambrosoli spa, detengono complessivamente n. 1.166.119 azioni pari al 21,92% del capitale sociale - con l'atto di citazione, hanno impugnato integralmente quanto deciso dall'Assemblea dell'11 maggio 2015 (che in sede ordinaria ha approvato il bilancio 2014) ma **con il ricorso hanno limitato la richiesta di sospensione alla delibera "straordinaria" di riduzione e aumento del capitale**; questa sarebbe invalida perché assunta *"in conflitto di interesse, in violazione di norme di legge e con esercizio di abuso di maggioranza"*; i ricorrenti hanno lamentato che le operazioni sul capitale (annullamento azioni proprie con relativa riduzione del capitale e aumento di capitale) non sarebbero state adeguatamente e concretamente motivate da parte del CdA, né attraverso i documenti allegati al bilancio né in occasione dell'Assemblea, pur a fronte delle richieste dei soci di minoranza:

- a) l'annullamento delle azioni proprie e la riduzione del capitale:
 - sarebbe avvenuta ad un anno di distanza dalla data della delibera dell'assemblea dei soci (in data 6.5.2014) che aveva autorizzato l'acquisto delle azioni proprie stesse - come allora richiesto dal medesimo CdA - con un significativo esborso da parte della società,
 - non sarebbe stata spiegata - in violazione dell'art. 2445 c.c. - la ragione per cui, dopo aver chiesto ai soci di autorizzare l'acquisto delle azioni proprie e, in seguito, di autorizzarne la vendita (ordine del giorno dell'assemblea 21.10.2014), si sarebbe infine chiesto ai soci di autorizzare il loro annullamento con riduzione del capitale: la società avrebbe speso 360.865,00 euro per acquistare azioni, per poi annullarle senza aver neppure provato a venderle onde recuperare i mezzi finanziari che ora pretenderebbero dai soci;
 - l'operazione avrebbero avuto *"l'unico scopo di pregiudicare i loro interessi a beneficio esclusivo di egoistico dei soci di maggioranza. Infatti dette operazioni sembrano destinate a prevedere una distribuzione di riserve a favore dei soli soci uscenti che furono interessati alla alienazione in parola"*; i soci di maggioranza avrebbero **-in altre parole - "di fatto liquidato alcuni soci di minoranza consolidando la propria posizione annullando le azioni proprie e non offrendole in vendita a terzi anche già soci"**
- b) la delibera di aumento di capitale
 - sarebbe del tutto ingiustificata stanti i dati di bilancio che registra un attivo circolante di circa 15 milioni di euro, 5 milioni di euro di debiti e un patrimonio netto pari ad euro 10.172.178;
 - l'aumento sarebbe stato proposto *"in assenza di alcun dettaglio in merito al piano di ristrutturazione, in assenza di un fondo che consente di comprendere i costi connessi a questo piano quindi in assenza di qualsivoglia giustificazione"* e a fronte di motivazioni contraddittorie (tra la relazione sulla gestione e le dichiarazioni in assemblea ove l'aumento di capitale sarebbe stato giustificato con *"l'esigenza di acquistare un grande quantitativo di miele di cui ora sprovvista l'azienda"*)
 - la decisione risulterebbe ispirata a ragioni diverse dall'interesse sociale, ovvero quella di pregiudicare gli interessi dei soci di minoranza: i soci di maggioranza riconducibili alle famiglie del Presidente del CdA e dell'AD starebbero di fatto utilizzando la società *"per finalità proprie e quindi per soddisfare l'esigenza di veder remunerati i propri esosi compensi (pari a circa 900.000 euro lordi annui) pretendendo che la liquidità necessaria provenga da finanziamenti dei soci anche di minoranza.. La scelta di procedere ad un*



Accoglimento totale del 22/09/2015
RG n. 40552/2015 -1

immotivato aumento di capitale non meglio dettagliato” sarebbe “finalizzata a creare la giusta provvista per la liquidazione dei compensi dell’organo gestorio”;

- o *quanto al periculum hanno osservato che “si troverebbero costretti seppur dissenzienti a dover sottoscrivere versare pro quota gli importi corrispondenti agli azioni dagli stessi possedute... Poiché in difetto gli stessi vedrebbero diluita la propria quota di partecipazione a favore dei soci di maggioranza dei quali è riconosciuto il diritto di prelazione”.*

*

La società G.B. Ambrosoli spa ha chiesto il rigetto dell’istanza di sospensione delle deliberazioni straordinarie adottate nell’assemblea dell’11 maggio 2015; e per il caso di accoglimento del ricorso, ha chiesto che venga imposto ai ricorrenti di prestare idonea cauzione per il risarcimento del danno derivante dalla sospensione in misura non inferiore ad euro 700.000;

nel merito ha replicato che:

- la doglianza dei ricorrenti relativa alla decisione di acquisto delle azioni proprie- assunta il 6.5.2014 - oltre che infondata sarebbe del tutto inconferente posto che la delibera di cui si domanda la sospensione (in vista dell’annullamento) non è quella di acquisto ma quella di riduzione del capitale sociale;
- la riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie non avvantaggerebbe la maggioranza più di quanto avvantaggi la minoranza poiché il valore delle azioni annullate finisce semplicemente per distribuirsi a vantaggio di tutti i soci in misura pienamente proporzionale;
- la mancata vendita a terzi delle azioni potrebbe giustificare in astratto un’azione di responsabilità ma non potrebbe costituire una ragione di invalidità della decisione di procedere all’annullamento delle azioni invendute (né i ricorrenti avrebbero dimostrato che taluno fosse disposto a pagare un importo superiore a quello di collocamento delle nuove azioni);
- la società, benchè goda di solidità patrimoniale, non riesce a produrre utili e consuma lentamente il proprio patrimonio netto, chiudendo in perdita dal 2011: l’aumento di capitale pertanto sarebbe stato deciso al servizio di un piano di ristrutturazione aziendale idoneo a recuperare redditività all’impresa, presentato ed approvato nella riunione del CdA del 15 dicembre 2014, piano che prevede investimenti per l’ammontare di circa 4.000.000,00 euro; sicché anche la vendita di azioni proprie non avrebbe eliminato la necessità di ulteriori e successivi aumenti di capitale.

*

Ciò premesso si osserva:

1. la decisione di **ridurre il capitale** (mediante annullamento del azioni proprie) avrebbe dovuto essere motivata: ciò prevede l’art. 2445 2° comma c.c. che specifica che le ragioni e le modalità e le modalità di detta riduzione avrebbero dovuto essere indicate nell’avviso di convocazione, il quale invece nulla indica (doc. 2); anche a voler prescindere da detto dovere degli amministratori, certamente le ragioni della riduzione di capitale avrebbero dovuto essere sviluppate nel verbale di assemblea; tuttavia neppure in sede assembleare è stata offerta una spiegazione da parte del Presidente dell’Assemblea delle ragioni dell’annullamento (anche in alternativa alla vendita) pur a fronte di specifica richiesta del rappresentante del socio Mario Ambrosoli (cfr verbale pag. 3 doc. 10); peraltro è significativo che la difesa della società sul punto nulla replichi in atti, salvo osservare - inutilmente - che la decisione di acquisto delle azioni proprie – mai contestata – nulla ha a che fare con la validità di quella di annullamento: in realtà, com’è evidente, i ricorrenti richiamano la decisione di acquisto di azioni proprie (avvenuta ad un prezzo determinato dall’assemblea in un valore compreso tra euro 1,75 ed euro 1,80 sulla base di una perizia effettuata da un terzo che aveva indicato il valore dell’azione

Pagina 3

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 2b41c - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: c5483



Accoglimento totale del 22/09/2015
RG n. 40552/2015 -1

stessa in euro 1,92) per evidenziare che una spiegazione delle ragioni della riduzione del capitale mediante l'annullamento delle azioni proprie in precedenza acquistate era tanto più dovuta per il fatto che dette azioni avrebbero dovute essere cedute a terzi per realizzare liquidità (come risulta essere avvenuto nel 2013 in base alla lettura della relazione sulla gestione del bilancio 2013; doc.15 relaz. pag 5);

poiché ciò non è avvenuto senza che in effetti ne risulti la ragione (neppure alla luce della discussione assembleare dell' 11.5.15. ove il Presidente ha del tutto ignorato l'argomento) l'esigenza di ridurre il capitale non risulta motivata;

del resto la richiesta di chiarimento rivolta dal socio risulta tanto più ragionevole se si considera che nel corso dell'Assemblea del 21.10.2014 il Presidente del Cda dichiarò, a proposito della "vendita delle azioni proprie", quale terzo punto all'ordine del giorno, "che ogni delibera al riguardo potrebbe pregiudicare altre future possibilità";

pertanto la decisione assembleare di riduzione del capitale tramite annullamento delle azioni pare viziata in punto informazione dovuta ai soci;

2. quanto alla decisione di **aumento di capitale** si osserva che certamente non sussistono, allo stato i presupposti, neppure in astratto, per ravvisare un abuso di maggioranza: secondo l'orientamento di questo Tribunale (confermato anche dalla Corte d'Appello) l'abuso di voto da parte della maggioranza può configurarsi quando il relativo rilievo non si risolve in [un indebito] sindacato sulla convenienza o l'opportunità di una certa decisione e quando la deliberazione asseritamente abusiva sia il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione di diritti sociali di partecipazione e dei connessi diritti patrimoniali dei soci di minoranza;

in particolare nell'esaminare denunce di abusività dell'aumento di capitale che provengano da soci di minoranza, "deve necessariamente vagliarsi se davvero emerga sia pure per via indiziaria (...) per le modalità, le proporzioni, o i tempi dell'operazione una volontà della maggioranza, tradottasi efficacemente in atto, di mettere in difficoltà la minoranza, impedendole, in definitiva di conservare la propria posizione di partecipazione, influenza e controllo in seno alla società" (Corte d'Appello Milano 31.5.2005);

nella specie, sia per l'entità del deliberato che per il concreto esborso cui sarebbero chiamati i ricorrenti (neppure euro 150.000 nel complesso) non v'è alcun indizio del fatto che l'aumento capitale sarebbe stato deliberato al fine di diluire la partecipazioni soci di minoranza (tanto più che nessuno di loro afferma di non essere nelle condizioni di sottoscrivere quantomeno questa porzione dell'aumento di capitale, unica deliberata ed unica impegnativa per i soci allo stato); ciò nondimeno la decisione non appare sia stata assunta nel rispetto dei diritto dei soci – soprattutto di minoranza – di "agire informati":

è vero che:

- l'assemblea del 21 ottobre 2014 ha approvato all'unanimità la proposta di "di avvalersi di una nuova figura professionale" "in considerazione della possibilità di procedere ad uno studio della posizione dell'azienda su mercati e sull'organizzazione della sua struttura e sull'analisi dei costi aziendali" onde cercare una soluzione strutturale ad un andamento non remunerativo registrato dalla società negli ultimi 4 esercizi;
- nella riunione del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 2014 il dott. Monetti ha presentato la propria relazione allegata al verbale che reca il titolo "piano di riorganizzazione sviluppo strategico" che è stata approvata con l'astensione dell'amministratore Roberto Ambrosoli onde il Consiglio ha deciso di mettere in esecuzione il piano elaborato;
- e che nella relazione sulla gestione allegata al bilancio 31.12.2014 si dà atto del fatto che è stato individuato dal Cda un piano di riorganizzazione e sviluppo che viene sommariamente esposto anche con riguardo all'impegno finanziario che implica (4 milioni di euro);



Accoglimento totale del 22/09/2015
RG n. 40552/2015 -1

ma detto Piano – nei suoi dettagli tecnico economici atti a giustificare anche l'entità degli esborsi previsti come necessari – non è stato né distribuito, né illustrato nel corso dell'Assemblea; onde i soci hanno ragionevolmente chiesto conto della ragione per cui si chiedeva loro di approvare un aumento di capitale di 704.000,00 euro; tanto più a fronte di una contestuale riduzione di capitale di 360.875 per annullamento di azioni proprie della cui mancata vendita in funzione di realizzare liquidità non era stata data alcuna spiegazione; sul punto, tuttavia, in Assemblea hanno ricevuto una risposta (cfr pag. 3 doc.10) che nulla a che vedere con la necessità di cominciare a sostenere l'attuazione del piano di riorganizzazione, avendo il Presidente dichiarato che *“l'aumento è giustificato dalla necessità di acquistare un grande quantitativo di miele di cui ora è sprovvista l'azienda”* risposta che – anche considerata la liquidità di cassa riportata in bilancio pari ad euro 2.171.445 - appare del tutto inconferente.

3. **In conclusione** gli elementi allegati dai ricorrenti offrono elementi di supporto del *fumus non di un abuso di maggioranza, ma certamente di un' asimmetria informativa rilevante a danno dei soci di minoranza con riguardo a decisioni sensibili come quelle relative al capitale sociale*; asimmetria informativa che viene alimentata – imprudentemente - nel quadro da un'alta conflittualità interna alla compagine societaria (tutta “familiare”), esasperata dal fatto che i compensi - in effetti notevoli - riconosciuti agli amministratori/soci producono una “asimmetria” anche delle conseguenze patrimoniali che i soci patiscono per effetto della congiuntura sfavorevole che non consente alla società di conseguire utili da oltre 4 anni; tanto più perché le perdite degli ultimi due esercizi sono assai contenute (nell'ordine dei 50.000,00 a fronte di un patrimonio netto di oltre 10.000.000 di euro) onde il “peso specifico ” di tali compensi anche sul risultato d'esercizio finisce per essere importante¹.
- In questo contesto, e considerato che la società si trova in una situazione patrimoniale e finanziaria del tutto tranquillante (come è ribadito nella relazione sulla gestione allegata ai bilanci chiusi al 31.12.2013 e 31.12.2014) la sospensione della delibera appare opportuna: non solo in questo quadro, infatti, non pare che la sospensione della delibera di riduzione ed aumento del capitale possa produrre alcun pericolo per la sorte della società (tanto meno tale da indurre ad imporre ai soci una cauzione di 700.000), ma la società stessa non indica se non genericamente (acquisto di nuovi macchinari) specifiche operazioni aziendali o scelte gestorie che potrebbero subire pregiudizio per effetto di detta sospensione: non solo la liquidità di cassa riportata in bilancio è pari ad euro 2.171.445, ma lo stesso CdA ha specificato che intende provvedere al fabbisogno del piano di riorganizzazione anche con il finanziamento bancario, cui nelle more della decisione definitiva (o di una delibera che colmi le lacune informative evidenziate) certamente potrà rivolgersi in caso di effettiva immediata necessità (ed agevolmente, si può ritenere, alla luce dell'attuale rapporto tra indebitamento e mezzi propri); mentre i soci dovrebbero provvedere ad un esborso sulla cui necessità attuale e sulla cui entità non hanno ottenuto le informazioni che erano loro dovute.

La richiesta dei ricorrenti va pertanto accolta. La decisione in ordine all'onere delle spese della presente fase va rimessa alla fase di merito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies c.p.c e 2378 c.c. ,

a) accoglie la richiesta di sospensione delle delibere assunta dall'assemblea straordinaria della società G.B. Ambrosoli s.p.a. l'11.5.2015 aventi ad oggetto la riduzione del capitale e successivamente il suo aumento.

¹ inoltre nell'anno 2014 si è inserito un quarto consigliere il compenso del quale unitamente all' incremento di quello dott. Giovanni Ambrosoli ha condotto ad ulteriore variazione in aumento di circa € 150.000 dei compensi che nel complesso erano già pari ad oltre 900.000 euro;



Accoglimento totale del 22/09/2015
RG n. 40552/2015 -1

Si comunichi.
Milano 22.9.2015

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Dal Moro

Pagina 6

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b1c - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483

